



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

Il Direttore Generale

DETERMINA A CONTRARRE

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il cui articolo 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128/2021, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.P.C.M. n. 128/2021 è stato istituito il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato d.P.C.M., il DiAG prevede fra i quattro uffici di livello dirigenziale generale la Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (DG ITC);

VISTO il decreto ministeriale n. 101 del 3 marzo 2022, con il quale è approvata la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022, in corso di registrazione;

CONSIDERATO che, nelle more della registrazione da parte dei competenti Organi di controllo, i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa dovranno provvedere all'avvio delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2021 n. 2939 di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale alla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2022, al n. 155, con il quale al Dott. Renato Grimaldi è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, di Direttore Generale della Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 – supplemento ordinario n. 49;

VISTO il Decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 di *"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - supplemento. Ordinario n. 50;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che, con l’emanazione del decreto-legge 22/2021, che ha previsto l’accorpamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con parte delle strutture del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata attivata una riforma organizzativa che prevede l’avvio di numerose azioni innovative con riferimento anche alle attività connesse al comparto informatico del neo-istituito Ministero della Transizione Ecologica;

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica di cui alla Legge n.55 del 22 aprile 2021 di conversione del D.L. del 01.03.21 n.22 promuove e riconosce la centralità dei temi dell’Innovazione e della transizione Digitale e che tale riconoscimento è vieppiù evidenziato dalla creazione di una apposita Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) disposta, tra l’altro, tramite D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128 Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che, con il citato DPCM 128/2021, il legislatore, nell’ottica della razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi informatici, ha attribuito alla neo Direzione Generale ITC tutte le azioni informatiche del Ministero della Transizione ecologica comprensive di quelle in essere presso altre Direzioni Generali;

VISTO il Contratto quadro Lotto 3 sottoscritto in data 31/03/2017 e scadente il 31 marzo 2022, da Consip s.p.a. e Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, in qualità di Mandataria del RTI costituito con la Almax s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma (Mandante), la INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11 (Mandante) e la PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91 (Mandante) – CIG 55193442C1;

VISTO il lotto 3 - P.O.A. FSC – Contratto di Appalto Esecutivo “Servizi di interoperabilità dati e cooperazione applicativa”. Realizzazione piattaforma supporto amministrativo-contabile P.O.A. FSC - CIG n. 8767796625 – Importo Contrattuale: € 1.458.424,62 oltre IVA pari ad € 1.779.278,04 IVA inclusa – Data consegna lavori: 12 Agosto 2021 – Durata del contratto: 10 mesi (non applicabile, in quanto limitata dalla scadenza della Convenzione-quadro Consip al 31/03/2022) (Lotto 3 “estensione”).

VISTO l’art. 5.2 della Convenzione, il cui schema già costituiva parte integrante e sostanziale della regolamentazione posta a base della gara espletata dalla stessa Consip s.p.a., che prescrive testualmente che *“I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro. Tuttavia, le singole Amministrazioni Beneficiarie potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l’aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del presente Contratto Quadro; la durata massima della predetta proroga non può superare i 6 (sei) mesi”*

CONSIDERATO che il Contratto Quadro ha una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione (31 marzo 2017) e che i singoli Contratti Esecutivi hanno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro;

CONSIDERATO che le singole Amministrazioni Beneficiarie possono richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l’aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del presente Contratto Quadro;

RITENUTO che ai sensi dell’art. 311 del d.P.R. n. 207/2010 – dal momento che il Bando Consip è stato pubblicato sulla GUUE il 24/12/2013, quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, anche se poi la Convenzione quadro è stata sottoscritta come detto il 31/03/2017 il

che genera oggettiva equivocità sulla normativa direttamente applicabile – che per quanto più rileva è poi in ogni caso confluito nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016: “3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. 4. Nei casi previsti al comma 2 (tra cui la “presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto”), la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. ... 5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto. 6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri”;

CONSIDERATO che Almaviva, su richiesta dell'Amministrazione, faceva pervenire un prospetto riepilogativo del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi per il periodo 1° aprile 2022 – 30 settembre 2022 per €. 215.322,50, pari al 14,77 % del valore del contratto originario, pari ad €. 1.458.424,62.

RITENUTO che pertanto nella specie ricorrono i presupposti stabiliti dalle disposizioni citate per procedere all'estensione degli effetti del contratto esecutivo in essere, alla luce sia delle necessità sopravvenute e non prevedibili sul piano tecnico, ovvero tecnologico, al momento della sottoscrizione del contratto originario, sia dell'importo delle prestazioni che verranno rese nel periodo di *prorogatio*, secondo il nuovo progetto dei fabbisogni presentato dal Fornitore, sia del tempo limitato cui l'estensione è commisurata (non oltre il 30 settembre 2022), sia il subentro di Sogei s.p.a. già prefigurato;

CONSIDERATO infatti, che l'Amministrazione ha già avviato dal mese di gennaio 2022, con la Società Generale di Informatica S.p.A. (“Sogei”), le attività propedeutiche alla stipula di una nuova Convenzione che tenga conto delle esigenze di sviluppo, degli obiettivi generali ed operativi in coerenza con gli obiettivi istituzionali e con i propri piani pluriennali, con il CAD e con le direttive e i regolamenti europei sull'innovazione digitale, proprie del Ministero;

VISTA in particolare la nota prot. n. 34725 del 17 marzo 2022, con la quale l'Amministrazione ha ufficializzato le attività in corso già dallo scorso mese di gennaio, che porteranno alla formalizzazione della suddetta convenzione quadro con la Sogei s.p.a..

VISTA la nota prot. 35288 del 18 marzo 2022 con la quale la Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) ha comunicato la prossima scadenza del Contratto di appalto per “Servizi di interoperabilità dati e cooperazione applicativa”. *Realizzazione piattaforma supporto amministrativo-contabile P.O.A. FSC - CIG n. 8767796625*”, nonché l'urgenza di formalizzare una proroga del citato contratto, i cui effetti sono destinati a venir meno per effetto della cessazione del Contratto quadro Consip il 31/03/2022, ove l'arresto delle attività contrattuali avrebbe ricadute negative di non poco conto sul piano tecnico, economico e soprattutto sul raggiungimento tempestivo ed efficace degli obiettivi del progetto.

DATO ATTO che alla data attuale non è ancora disponibile il nuovo Contratto quadro non avendo Consip S.p.A. provveduto alla sottoscrizione col fornitore subentrante;

RITENUTO, quindi che si rende necessario procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo in *prorogatio* rispetto al Contratto Esecutivo attuale, per garantire, senza soluzione di continuità, le attività oggetto di affidamento ricorrendo i presupposti di cui all'art. 311 del d.P.R. n. 207/2010, o in subordine quelli di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 (particolarmente commi 11 e 12);

CONSIDERATO che comunque sarà onere e cura dell'Amministrazione nella stesura dei singoli piani operativi di dettaglio annuali della futura Convenzione quadro con Sogei s.p.a., far confluire le attività oggetto del presente contratto, solo al momento della loro scadenza, al fine di evitare la sovrapposibilità del servizio e seguente duplicazione di spesa.

CONSIDERATO pertanto che, la durata massima della predetta proroga con Al maviva non può superare i 6 (sei) mesi (quindi non oltre il 30 settembre 2022);

RITENUTO di dover procedere alla stipula del Contratto con il RTI rappresentato dalla Società Al maviva per la fornitura dei Servizi Lotto 3 P.O.A. FSC: €. 215.322,50 (pari al 14,77% del valore contrattuale);

VISTO il Progetto dei Fabbisogni del 28 marzo 2022 presentato da Al maviva, denominato “*Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa*” Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 3 FSC”;

CONSIDERATO, altresì, che per la presente *prorogatio* è utilizzabile il medesimo C.I.G. di cui al Contratto Esecutivo in corso attesa la sua capacità di traguardare gli obiettivi recati dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, segnatamente il codice CIG n. 8767796625;

CONSIDERATO, quindi, che l'importo per il citato ulteriore periodo contrattuale è di € 215.322,50 (duecentoquindicimilatrecentoventidue/50) oltre iva;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 8811 “*Spese per lo sviluppo del sistema informativo*” Pg 01 Esercizio Finanziario 2022, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in questione;

D E T E R M I N A

Di disporre la proroga – agli stessi termini e condizioni del contratto originario salva la modifica del corrispettivo e del Progetto dei Fabbisogni del 28 marzo 2022 nei sensi di cui in premesse – del Contratto di appalto per l'esecuzione di “*Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa*” Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 3 FSC”, in scadenza obbligata il 31 marzo 2022, con decorrenza 1° aprile 2022 e termine ultimo al 30 settembre 2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Renato Grimaldi Direttore Generale della Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione.

La spesa del citato Servizio, stimata per un costo di circa € 215.322,50 oltre iva, verrà imputata sul capitolo 8811 “*Spese per lo sviluppo del sistema informativo*” Pg 01 per l'Esercizio Finanziario 2022.

Renato Grimaldi